

## **PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI**

### **EX ART. 150, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 58/1998 (T.U.F.)**

**(adottata dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. con delibera del 31 luglio 2007  
e successivamente modificata con delibera del 10 novembre 2010<sup>1</sup>)**

---

<sup>1</sup> La delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010, che ha modificato la presente procedura, ha inoltre previsto l'applicazione della nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2011.

## INDICE

<b>I.</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
1.2	OGGETTI PERSEGUITI.....	1
<b>II.</b>	<b>TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI</b> .....	<b>1</b>
2.1	ATTIVITÀ SVOLTA.....	2
2.2	LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO RILEVANTI.....	2
2.2.1	<i>Le operazioni infragruppo</i> .....	2
2.2.2	<i>Indice di rilevanza delle operazioni infragruppo</i> .....	2
2.2.3	<i>Le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo rilevanti (rinvio)</i> .....	3
2.3	OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE.....	3
<b>III.</b>	<b>PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI</b> .....	<b>3</b>
3.1	MODALITÀ DI AVVIO DELLA PROCEDURA.....	3
3.2	MODALITÀ DI TRASMISSIONE.....	4
3.2.1	<i>Trasmissione informazioni circa le operazioni infragruppo rilevanti</i> .....	4
3.2.2	<i>Trasmissione informazioni circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale</i> .....	4
3.2.3	<i>Trasmissione delle informazioni sull'attività svolta dai Comitati</i> .....	4
3.2.4	<i>Trasmissione delle altre informazioni che si ritenga comunque opportuno comunicare al Collegio Sindacale</i> .....	5
3.3	MODALITÀ DI RACCOLTA.....	5
<b>IV.</b>	<b>NOTA FINALE</b> .....	<b>5</b>
	<b>ALLEGATO A)</b> .....	<b>6</b>
	<b>ALLEGATO B)</b> .....	<b>7</b>

## I. Premessa

### 1.1 Riferimenti normativi

L'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modifiche<sup>2</sup> (d'ora innanzi, "**Testo Unico della Finanza**") prevede che: "Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento".

La presente procedura (d'ora innanzi, la "**Procedura**") definisce, in attuazione della disposizione ora richiamata e alla luce delle comunicazioni della Consob in materia di controlli societari, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo di cui sono destinatari i membri del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A. (di seguito "**Prysmian**" o la "**Società**"), nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso. In particolare, la procedura definisce:

- la tipologia, la periodicità e il contenuto dell'informazione;
- le modalità di raccolta delle informazioni.

### 1.2 Obiettivi perseguiti

L'obiettivo che si intende perseguire con la Procedura è in primo luogo teso a creare le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza ad esso demandata dall'art. 149 del Testo Unico della Finanza.

In secondo luogo, la Procedura è altresì deputata ad attuare gli strumenti di *corporate governance* con i quali dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Auto-disciplina predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana. La Procedura, infatti, favorendo la trasparenza della gestione della Società, consente a ciascun amministratore di partecipare alla gestione stessa in maniera più consapevole e informata.

## II. Tipologia delle informazioni

Il Consiglio di Amministrazione, tramite l'Amministratore Delegato, riferisce con periodicità trimestrale al Collegio Sindacale (d'ora innanzi, la "Relazione"):

- a) sull'attività svolta;
- b) sulle operazioni infragruppo rilevanti;
- c) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
- d) su ogni altra attività od operazione si ritenga comunque opportuno comunicare al Collegio Sindacale.

Le informazioni fornite si riferiscono all'attività svolta e alle operazioni effettuate nell'intervallo di tempo (al massimo pari a tre mesi) successivo a quello (anch'esso non superiore a tre mesi) oggetto della precedente Relazione.

Restano escluse dalla Relazione le operazioni oggetto di specifica comunicazione in occasione

---

<sup>2</sup> Tale disposizione è stata recepita nello Statuto di Prysmian S.p.A. all'art. 17, comma 4, il quale stabilisce che: "Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, primo comma, del D. Lgs. 58/98. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato".

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## 2.1 Attività svolta

Le informazioni riguardano un resoconto sull'attività svolta, nonché sull'operato dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

## 2.2 Le operazioni infragruppo rilevanti

### 2.2.1 Le operazioni infragruppo

Ai fini della presente Procedura, sono operazioni infragruppo le operazioni effettuate da Prysmian o dalle società controllate da Prysmian con:

- 1) il/i soggetto/i che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, controlla/controllano Prysmian ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza;
- 2) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate da Prysmian ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza;
- 3) le società che esercitano su Prysmian un'influenza notevole (**Rapporto di Collegamento**) purché almeno un membro del Consiglio di Amministrazione di Prysmian sia stato tratto dalla lista presentata da tali società, ai sensi dello statuto, e da esse sia stato votato. Si presume vi sia influenza notevole allorquando nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno il 20% dei voti. Non si ha Rapporto di Collegamento con la collegata della collegata;
- 4) le società su cui Prysmian esercita un'influenza notevole, come definita al precedente n. 3), purché almeno un membro del Consiglio di Amministrazione di tali società sia stato nominato da Prysmian. Non si ha Rapporto di Collegamento con la collegata della collegata;
- 5) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate dalle società di cui al n. 1) e le società controllate dalle società di cui al n. 3).

### 2.2.2 Indice di rilevanza delle operazioni infragruppo

Formano oggetto di Relazione le operazioni infragruppo in cui il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione), risulti superiore alla soglia del 5%.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

### **2.2.3 Le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo rilevanti (rinvio)**

Per quanto concerne la disciplina applicabile al trattamento ed all'informativa in merito alle operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo rilevanti, si dovrà tenere conto del documento recante titolo "**Procedura per le operazioni con parti correlate**".

## **2.3 Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale**

Ai fini della Procedura sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale – oltre alle operazioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, dello Statuto, nonché del Codice di autodisciplina delle società quotate – le seguenti operazioni effettuate dalla Società o dalle società controllate:

- emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a Euro 50 milioni;
- operazioni di acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni, di aziende o rami di esse, per importi superiori a Euro 50 milioni;
- operazioni di acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di cespiti e di marchi, per importi superiori a Euro 50 milioni;
- costituzione di società, *joint ventures* o simili e realizzazione di *partnerships* o alleanze strategiche;
- realizzazione di operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- concessione di finanziamenti e garanzie, sotto qualsiasi forma: (i) a favore di o per conto di terzi per importi superiori a Euro 50 milioni; (ii) a favore di o per conto di società controllate per importi superiori a Euro 50 milioni;
- operazioni finanziarie di valore superiore a Euro 50 milioni;
- operazioni di fusione (tra società quotate nonché tra una società quotata e una non quotata) o scissione.

La Relazione ha ad oggetto anche le operazioni che, seppur di importi singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate, ove previste, o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra loro collegate e connesse nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

## **III. Procedura per la raccolta delle informazioni**

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale tramite l'Amministratore Delegato. Le informazioni sulle operazioni sopra citate devono pervenire all'Amministratore Delegato, secondo la procedura di seguito indicata.

### **3.1 Modalità di avvio della procedura**

La funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT, entro il giorno 20 dell'ultimo mese di ciascun trimestre solare, chiede ai *Chief Financial Officers* ed agli altri eventuali responsabili delle funzioni di amministrazione e bilancio delle società del Gruppo Prysmian, di segnalare le informazioni necessarie per la Relazione. Unitamente a tale richiesta, la funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT fornisce ai suddetti soggetti i dati e le informazioni necessarie per identificare le operazioni infragruppo rilevanti ai sensi dell'art. 2.2.2.

La mancata risposta in forma scritta (secondo le modalità di trasmissione di seguito specificate) da parte dei soggetti destinatari della richiesta di cui sopra, entro il termine di volta in volta determinato dalla funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT, comporta la presunzione di inesistenza di informazioni oggetto di Relazione.

## 3.2 Modalità di trasmissione

### 3.2.1 *Trasmissione informazioni circa le operazioni infragruppo rilevanti*

I dirigenti responsabili della realizzazione delle operazioni trasmettono, con cadenza trimestrale, alla funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT, nonché per conoscenza alla funzione Affari Societari, la scheda informativa opportunamente compilata, allegata alla presente Procedura *sub* lett. A), contenente le informazioni sulle operazioni infragruppo rilevanti. La scheda informativa dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica alla casella sa.relate01IT (indirizzo [relatedpart.fs@prysmian.com](mailto:relatedpart.fs@prysmian.com)).

Le informazioni relative alle operazioni infragruppo rilevanti dovranno illustrare:

- la controparte dell'operazione e la natura della correlazione,
- la tipologia e l'oggetto dell'operazione, indicando altresì, ove ritenuto opportuno, una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione,
- le motivazioni economiche e della convenienza dell'operazione,
- il valore economico dell'operazione,
- le modalità di determinazione del prezzo e delle valutazioni circa la sua congruità,
- eventuali giudizi espressi da esperti indipendenti (es. *fairness opinion*).

### 3.2.2 *Trasmissione informazioni circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale*

I dirigenti responsabili della realizzazione delle operazioni trasmettono, con cadenza trimestrale, alla funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT, nonché per conoscenza alla funzione Affari Societari, la scheda informativa opportunamente compilata, allegata alla presente Procedura *sub* lett. B), contenente le informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. La scheda informativa dovrà essere inviata mediante posta elettronica alla casella sa.relate01IT (indirizzo [relatedpart.fs@prysmian.com](mailto:relatedpart.fs@prysmian.com)).

Le informazioni che hanno ad oggetto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale dovranno illustrare:

- la controparte dell'operazione,
- la tipologia e l'oggetto dell'operazione, indicando altresì, ove ritenuto opportuno, una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione,
- le motivazioni e delle finalità dell'operazione, anche nell'ambito di una logica di gruppo,
- il valore economico dell'operazione,
- la coerenza con il *budget* e con il piano industriale di gruppo,
- gli sviluppi nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni per l'attività del gruppo.

### 3.2.3 *Trasmissione delle informazioni sull'attività svolta dai Comitati*

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di comunicazione delle informazioni relative all'attività del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, nonché degli altri Comitati eventualmente istituiti, si rinvia ai regolamenti, ovvero alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinano il funzionamento di ciascun comitato.

Tuttavia, per quanto compatibile con le regole di funzionamento dei comitati, i componenti dei

medesimi ovvero, in loro vece, i rispettivi segretari informano il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle decisioni assunte, in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. Le informazioni del presente articolo possono essere fornite dai componenti dei comitati ovvero, in loro vece, dai rispettivi segretari, anche all'Amministratore Delegato, al fine di consentire a quest'ultimo di poter adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 150, 1°c., Testo Unico della Finanza.

### ***3.2.4 Trasmissione delle altre informazioni che si ritenga comunque opportuno comunicare al Collegio Sindacale***

Le informazioni relative alle operazioni o attività, diverse da quelle richiamate *sub* artt. 3.2.1, 3.2.2, e 3.2.3, in merito alle quali si ritenga comunque opportuno fornire adeguata informativa al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150, 1°c., Testo Unico della Finanza, sono trasmesse direttamente all'Amministratore Delegato.

Le informazioni relative alle operazioni del presente articolo dovranno illustrare:

- la controparte dell'operazione,
- la tipologia e l'oggetto dell'operazione, indicando altresì, ove possibile, una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione,
- le motivazioni e delle finalità dell'operazione, anche nell'ambito di una logica di gruppo;
- il valore economico dell'operazione.

### **3.3 Modalità di raccolta**

La funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT provvederà a raccogliere le schede informative unitamente alle altre informazioni pervenute ai sensi degli artt. 3.2.1 e 3.2.2 e a predisporre eventuali prospetti riepilogativi qualora risulti significativo raggruppare le operazioni in tipologie omogenee. Successivamente, la suddetta funzione trasmetterà le schede informative e gli eventuali prospetti riepilogativi all'Amministratore Delegato, con cadenza trimestrale, nonché per conoscenza alla funzione Affari Societari.

L'eventuale documentazione a supporto delle informazioni di cui agli artt. 3.2.3 e 3.2.4 dovrà essere fornita, oltre che all'Amministratore Delegato, anche alla funzione Affari Societari al fine di consentire la divulgazione di tale documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nel corso delle quali è prevista l'illustrazione delle informazioni in argomento.

La documentazione a supporto delle informazioni di cui sopra, una volta illustrata dall'Amministratore Delegato a tutti i Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, viene conservata agli atti della Società.

## **IV. Nota finale**

In conclusione, si ricorda che rimangono escluse dalla presente Procedura le operazioni con parti correlate diverse da quelle infragruppo rilevanti di cui al punto 2.2, che sono disciplinate nel documento recante titolo "***Procedura per le Operazioni con Parti Correlate***".

Le modifiche ed integrazioni di carattere formale alla presente Procedura sono rimesse alla competenza e all'approvazione dell'Amministratore Delegato; le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

o 0 0 0 o

## Scheda informativa per la segnalazione di Operazioni Infragrupo Rilevanti

(art.2.2 della procedura per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, 1° c., T.U.F.)

La scheda informativa deve contenere l'indicazione:

- della controparte con cui l'operazione è posta in essere e la natura della correlazione (art. 2.2.1 della Procedura);
- della tipologia ed oggetto dell'operazione (con eventuale descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni);
- delle motivazioni economiche e della convenienza dell'operazione;
- del valore economico dell'operazione;
- delle modalità di determinazione del prezzo e delle valutazioni circa la sua congruità;
- di eventuali giudizi espressi da esperti indipendenti.

A tal fine, nel rispetto dell'art. 3.2.1 della Procedura, dovrà essere utilizzata la seguente scheda:

SOCIETA' SEGNALANTE:	
CONTROPARTE:	
Natura della correlazione:	
Tipologia e oggetto dell'operazione:	
Motivazioni:	
Valore economico dell'operazione:	
Valutazione di congruità del prezzo:	
Eventuale <i>Fairness opinion</i> :	

Ulteriori osservazioni e/o precisazioni:

---

---

---

---

**Scheda informativa per la segnalazione di  
Operazione di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale**

*(art.2.3 della procedura per l'adempimento degli obblighi ex art. 150, 1° c., T.U.F.)*

La scheda informativa deve contenere l'indicazione:

- della controparte dell'operazione,
- della tipologia e dell'oggetto dell'operazione (art. 2.3 della Procedura), indicando altresì, ove ritenuto opportuno, una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione,
- delle motivazioni e delle finalità dell'operazione;
- del valore economico dell'operazione;
- della coerenza con il *budget* e con il piano industriale di gruppo;
- degli sviluppi nonché di eventuali condizionamenti e implicazioni per l'attività del gruppo.

A tal fine, nel rispetto dell'art. 3.2.2 della Procedura, dovrà essere utilizzata la seguente scheda:

SOCIETA' SEGNALANTE:	
CONTROPARTE:	
Tipologia e oggetto dell'operazione:	
Motivazioni e finalità:	
Valore economico dell'operazione:	
Coerenza con il <i>budget</i> :	
Termini, condizioni e modalità esecutive:	
Sviluppi, condizionamenti e implicazioni per l'attività del gruppo:	

Ulteriori osservazioni e/o precisazioni:

---

---

---